

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 dicembre 2006 presso la sede di Federlegno Arredo a Milano si sono incontrate Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil e Federlegno Arredo e hanno, valutato il lavoro prodotto dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL, sottoscritto l'accordo che modifica alcuni istituti contrattuali sulla base dell'accordo stipulato il 25 ottobre 2006 per il nuovo sistema di inquadramento.

Le parti inoltre sottoscrivono le tabelle retributive (allegate) relative alle scadenze del 2007

Milano 12 dicembre 2006

Art. 15 (ex 5) Classificazione

I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da 4 aree divise in 12 livelli retributivi (omissis).

Art. 31 contratto di inserimento

La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria.

OMISSIS

I lavoratori verranno così inquadrati:

- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AE2: inquadramento al livello retributivo AE1
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AE3: inquadramento al livello retributivo AE1
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS1 e AE4: inquadramento al livello retributivo AE2
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC1 e AS2: inquadramento al livello retributivo AE3;
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS3: inquadramento al livello retributivo AS1
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC3 e AC2 inquadramento al livello retributivo AC1; lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS4: inquadramento al livello retributivo AS2
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC4: inquadramento al livello retributivo AS3
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC5: inquadramento al livello retributivo AC3
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD1: inquadramento al livello retributivo AC4
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD2: inquadramento al livello retributivo AC5
- lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD3: inquadramento al livello retributivo AD1

Art. 40 (ex 22) Aumenti periodici di anzianità'

Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna livello retributivo:

AD3	€ 13,43
AD2	€ 13,43
AD1	€ 12,65

AC5	€ 11,88
AC4	€ 10,84
AC3	€ 9,81
AC2	€ 9,81
AS4	€ 9,81
AC1	€ 8,78
AS3	€ 9,29
AS2	€ 8,78
AS1	€ 8,26
AE4	€ 8,26
AE3	€ 8,00
AE2	€ 7,75
AE1	€ 7,23

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per il nuovo livello ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. La frazione di biennio al momento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Art. 64 (ex 1) Periodo di prova

L'assunzione al lavoro dell'operaio avviene previo superamento di un periodo di prova - che deve risultare da atto scritto - della durata di tre settimane, di effettiva prestazione lavorativa, per gli operai della categoria AE1 e di quattro settimane per gli operai delle categorie AE2, AE3, AS1, AS2 e AS3.

OMISSIS

Art. 99 (ex 16) Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e del livello cui appartiene il lavoratore:

Anni di servizio	AC2	AC1
- fino a 2 anni compiuti	1/2 mese	1/2 mese
- oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti	1 mese e ½	1 mese

- oltre i 5 e fino a 15 anni compiuti	2 mesi	1 mese e ½
- oltre i 15 anni compiuti	2 mesi e 1/2	2 mesi

OMISSIS

Art. 101 (ex 1) Periodo di prova

L'assunzione puo` avvenire previo superamento di un periodo di prova di effettiva prestazione lavorativa non superiore a 6 mesi per i Quadri e gli impiegati appartenenti alle categorie AC5, AD1, AD2 e AD3 e a 3 mesi per quelli degli altri livelli. Il periodo di prova e` ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:

a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

OMISSIS

Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di AC5, AD1, AD2 e AD3 o durante il primo mese nel caso dell'impiegato delle categorie AC3, AC4, AS4, AS2 e AE4.

Per i lavoratori inquadrati ai livelli AE2 e AE3 l'azienda e` tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta` o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni, avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 116 (ex 16) Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e del livello di appartenenza:

Anni di servizio	AC5 – AD1 – AD2 – AD3	AS2 – AS4 – AC3 - AC4	AE2 – AE3 –AE4
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e 1/2	1 mese
oltre i 5 e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e 1/2
Oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e 1/2	2 mesi

OMISSIS

Art. 121 (ex 3) Durata dell'apprendistato

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati è stabilita in:

- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle Aree Direzionale, Coordinamento e Gestione e Specialistica con esclusione del livello AS1 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nei livelli AS1, AE4 e AE3 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nei livelli AE2 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.

In caso di stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata può essere prorogata proporzionalmente alla minor prestazione convenuta.

All'atto della assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra.

OMISSIS

Art. 122 (ex 4) Retribuzione

La retribuzione è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione:

Apprendistato con durata pari a 24 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 70%
Dal 13° mese al 24° mese compreso: 85%

Apprendistato con durata pari a 36 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 60%
Dal 13° mese al 24° mese compreso: 75%
Dal 25° mese al 36° mese compreso: 85%

Apprendistato con durata pari a 48 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 60%
Dal 13° mese al 24° mese compreso: 75%
Dal 25° mese al 40° mese compreso: 85%
Dal 41° mese al 48° mese compreso: 95%

Sarà inoltre corrisposta, per qualsiasi fattispecie, la indennità di contingenza del livello AE1 più EDR.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

OMISSIS

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

Livelli	Durata Complessiva Mesi	Primo Periodo Mesi	Secondo Periodo Mesi	Terzo Periodo Mesi
----------------	--	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

AD3-AD2	70	20	20	30
AD1- AC5 – AC4	68	20	20	28
AC3 –AC2 –AS4 – AS3	60	20	20	20
AC1 – AS2	54	18	18	18
AS1 – AE4 – AE3	42	16	14	12
AE2	36	14	12	10

Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 così ripartite:

- primo periodo: 3 mesi
- secondo periodo: 3 mesi
- terzo periodo: 4 mesi

Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi.

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

OMISSIS

RETRIBUZIONI AL 1° GENNAIO 2007

liv retrib	categoria	Paga base 1.1.07	Contingenza	Edr	ind funz	totale
12	AD3	1.156,85	531,91	10,33	25,82	1.724,91
11	AD2	1.156,85	531,91	10,33		1.699,09
10	AD1	1.091,63	529,75	10,33		1.631,71
9	AC5	1.035,84	527,94	10,33		1.574,11
8	AC4	954,54	525,22	10,33		1.490,09
7	AC3/AC2/AS4	870,27	522,41	10,33		1.403,01
6	AS3	828,74	521,02	10,33		1.360,09
5	AC1/AS2	786,26	518,45	10,33		1.315,04
4	AE4/AS1	747,56	517,76	10,33		1.275,65
3	AE3	704,62	516,53	10,33		1.231,48
2	AE2	662,89	514,79	10,33		1.188,01
1	AE1	564,15	512,16	10,33		1.086,64

RETRIBUZIONI AL 1° MARZO 2007

liv retrib	categoria	Paga base 1.3.07	Contingenza	Edr	ind funz	totale
12	AD3	1.207,91	531,91	10,33	25,82	1.775,97
11	AD2	1.207,91	531,91	10,33		1.750,15
10	AD1	1.139,81	529,75	10,33		1.679,89
9	AC5	1.081,57	527,94	10,33		1.619,84
8	AC4	996,67	525,22	10,33		1.532,22
7	AC3/AC2/AS4	908,70	522,41	10,33		1.441,44
6	AS3	865,31	521,02	10,33		1.396,66
5	AC1/AS2	820,97	518,45	10,33		1.349,75
4	AE4/AS1	780,56	517,76	10,33		1.308,65
3	AE3	735,72	516,53	10,33		1.262,58
2	AE2	692,16	514,79	10,33		1.217,28
1	AE1	589,05	512,16	10,33		1.111,54

RETRIBUZIONI AL 1° MAGGIO 2007

liv retrib	categoria	Paga base 1.5.07	Contingenza	Edr	ind funz	totale
12	AD3	1.237,01	531,91	10,33	25,82	1.805,07
11	AD2	1.207,55	531,91	10,33		1.749,79
10	AD1	1.148,65	529,75	10,33		1.688,73
9	AC5	1.089,74	527,94	10,33		1.628,01
8	AC4	1.001,39	525,22	10,33		1.536,94
7	AC3/AC2/AS4	913,03	522,41	10,33		1.445,77
6	AS3	868,85	521,02	10,33		1.400,20
5	AC1/AS2	824,67	518,45	10,33		1.353,45
4	AE4/AS1	789,33	517,76	10,33		1.317,42
3	AE3	745,15	516,53	10,33		1.272,01
2	AE2	700,97	514,79	10,33		1.226,09
1	AE1	589,05	512,16	10,33		1.111,54

RETRIBUZIONI AL 1° OTTOBRE 2007
--

liv retrib	categoria	Paga base 1.5.07	Contingenza	edr	ind funz	totale
12	AD3	1.266,41	531,91	10,33	25,82	1.834,47
11	AD2	1.235,30	531,91	10,33		1.777,54
10	AD1	1.176,40	529,75	10,33		1.716,48
9	AC5	1.116,07	527,94	10,33		1.654,34
8	AC4	1.025,65	525,22	10,33		1.561,20
7	AC3/AC2/AS4	935,16	522,41	10,33		1.467,90
6	AS3	890,45	521,02	10,33		1.421,80
5	AC1/AS2	844,66	518,45	10,33		1.373,44
4	AE4/AS1	808,33	517,76	10,33		1.336,42
3	AE3	763,06	516,53	10,33		1.289,92
2	AE2	717,82	514,79	10,33		1.242,94
1	AE1	603,39	512,16	10,33		1.125,88